

Codice A1814A

D.D. 5 agosto 2019, n. 2713

Determina di concessione breve per taglio piante a scopo manutentivo in sponda destra del fiume Bormida nel Comune di Rivalta Bormida (AL). Richiedente: Azienda Agricola Garbarino Giovanni

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare l'Azienda Agricola Garbarono Giovanni al taglio piante a scopo manutentivo in sponda destra del fiume Bormida nel Comune di Rivalta Bormida (AL), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel nulla-osta idraulico PIAL3823 dell'AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria - prot. n. 8373 del 08/04/2019 e alle prescrizioni tecniche di taglio, indicate nel parere del funzionario del nostro Settore, ai sensi degli artt. 37 e 37 bis del Regolamento Forestale n. 8/R e ss.mm.ii., in data 26/07/2019, qui sotto riportate.

1) Nell'alveo inciso, al fine di garantire il ripristino delle sezioni minime di deflusso necessarie allo smaltimento della piena ordinaria, è autorizzato:

- per le aree ricadenti sui 2/3 inferiore dello sviluppo delle sponde, il taglio e allontanamento della componente arborea delle piante eccedenti cm 4 di diametro, al fine di mantenere le associazioni vegetali negli stadi giovanili;
- per le aree ricadenti oltre 1/3 superiore dello sviluppo delle sponde e relativi cigli latistanti, è autorizzato a canone nullo il taglio delle piante instabili o deperienti, alterando il meno possibile la fisionomia strutturale della vegetazione e, quindi, il livello di biodiversità dell'area.

2) Il materiale legnoso depositato e il materiale di risulta dai tagli dovrà essere rimosso e posto in zona di sicurezza o, in alternativa, triturato in sito.

3) Deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno) e dovrà essere presentata comunicazione semplice ai sensi del co. 7 del medesimo articolo.

4) Dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento forestale, si richiama in particolare l'art. 32.

5) E' vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento delle ceppaie presenti sulle sponde.

6) La ditta deve comunicare inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e fine lavori al Settore scrivente e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni avute.

7) Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 1 anno dalla data del Nulla Osta Idraulico.

Le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il concessionario terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio e danno ad essi derivante per effetto della concessione.

Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danneggiamento che dovesse essere riscontrato in seguito al taglio piante autorizzato ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire regolare deflusso delle acque.

Durante lo svolgimento dell'attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

La suddetta concessione autorizza la sola occupazione del sedime demaniale, a prescindere da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti leggi nazionali e regionali (in particolar modo, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, paesaggistici, la tutela della flora e fauna, ecc.), le cui acquisizioni rimangono in capo al richiedente .

La presente autorizzazione ha validità sino all'8/04/2020, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

I FUNZIONARI ESTENSORI:

dott. Giorgio Cacciabue

dott.ssa Luisella Sasso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Roberto Crivelli